

Interpretazione estensiva del rischio assicurato

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 11 giugno – 3 settembre 2015, n. 17581

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 1553/2011, notificata alla ricorrente il 4-16 ottobre 2011, il Tribunale di Lecce ha confermato la condanna, emessa in primo grado dal Giudice di pace, della s.r.l. G. Costruzioni a pagare, in solido con il Comune di C., € 2.073,48 a C.F., in risarcimento dei danni provocati all'abitazione di quest'ultima da infiltrazioni d'acqua ascrivibili a responsabilità degli stessi. Il giudice di appello ha altresì confermato il rigetto della domanda di garanzia, proposta dalla G. contro la s.p.a. RM Assicurazioni, ritenendo l'evento non coperto dalla polizza.

La G. propone ricorso per cassazione limitatamente a quest'ultimo capo della sentenza di appello. Gli intimati non hanno depositato difese.

2. Il Tribunale ha respinto la domanda proposta dalla G. contro la compagnia assicuratrice sul rilievo che la clausola 4.4 delle condizioni generali della polizza contro la responsabilità civile, in corso fra le parti, esclude dal rischio assicurato i danni da bagnamento causati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere; e che, pur se fra le clausole aggiunte vi è un art. E che, a parziale deroga della suddetta clausola, estende la garanzia ai danni da bagnamento, l'estensione concerne esclusivamente "i lavori di costruzione e manutenzione di edifici", mentre il Comune aveva dato in appalto alla G. solo i lavori di rifacimento del marciapiede.

3.- Con l'unico motivo, articolato in diverse censure, la ricorrente denuncia violazione degli art. 1342 e 1.362 cod. civ., 103 d.p.r. n. 554/1999 e n. 129 d. lgs. 163/2006, addebitando al giudice di appello di avere male interpretato le clausole contrattuali e di non avere tenuto conto del fatto che - nei contratti conclusi tramite condizioni generali predisposte da uno dei contraenti - le clausole aggiunte debbono prevalere su quelle predisposte a stampa; che il contratto di assicurazione di cui trattasi è stato appositamente stipulato con riferimento ai lavori appaltati dal Comune alla G.; che a tali lavori vanno riferite le clausole ed in particolare quella in oggetto; che in ogni caso negli appalti pubblici le citate norme impongono alle imprese appaltatrici di stipulare polizze che tengano indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di danni a terzi, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o da causa di forza maggiore.

4.- Il motivo è fondato.

4.1.- Va premesso che anche la clausola aggiunta di cui all'art. E risulta essere stata interamente predisposta a stampa, come le condizioni generali di polizza e la clausola 4.4., alla quale ha apportato una deroga.

Non è in termini, quindi, il richiamo della ricorrente al disposto dell'art. 1342, per cui le clausole aggiunte dalle parti contraenti prevalgono su quelle predisposte.

Tale norma concerne i casi in cui le clausole aggiunte siano frutto di specifica pattuizione. Non ha ragione di essere applicata, invece, ai casi in cui la clausola - pur se definita "aggiunta" - sia anch'essa parte delle condizioni generali predisposte unilateralmente da una delle parti, per regolare una molteplicità di rapporti di serie.

4.2.- E' invece fondato il rilievo per cui il giudice doveva tenere conto, nella suddetta interpretazione, del fatto che la polizza era stata stipulata con riferimento allo specifico contratto di

appalto stipulato fra il Comune e la G., e che pertanto l'oggetto della garanzia doveva essere ricostruito tenendo conto della natura dei lavori di cui al contratto medesimo.

Pertanto, pur se la clausola relativa ai danni "da bagnamento" era stata predisposta con riferimento ai lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, non è escluso che essa potesse, e probabilmente dovesse, essere interpretata estensivamente, sì da comprendere i lavori edilizi in genere, ed in particolare quelli in relazione ai quali la polizza é stata appositamente stipulata.

Ciò in applicazione del principio per cui, nel ricostruire la volontà delle parti, non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma occorre fare riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell'atto e dalla natura dell'affare a cui accede (art. 1362 e 1363 cod. civ.).

Nella specie il contenuto della garanzia e l'interesse della parti vanno individuati con riferimento allo specifico contratto di appalto di cui trattasi, sì da includere nella copertura assicurativa i rischi inerenti ai lavori ivi contemplati; considerato anche il fatto che la clausola relativa ai "lavori edilizi" non è stata cancellata; che anche i lavori di rifacimento di un marciapiede costituiscono lavori edilizi, per di più inerenti a parti contigue ed accessorie agli edifici; e che non si comprende quale fosse il rischio assicurato, se se ne esclude quello inerente ai lavori per i quali ne era richiesta la stipulazione quale presupposto per la concessione dell'appalto da parte del Comune.

Vanno richiamati anche i principi in tema di interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.); nonché il principio di conservazione, per cui il contratto o le singole clausole si interpretano, in caso di dubbio, nell senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello per cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 cod. civ.); nonché la regola generale interpretativa per cui le clausole predisposte da una delle parti mediante condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore della parte aderente (art. 1370 cod. civ.).

5.- La sentenza impugnata non si é fatta carico di alcuno di tali principi e deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, affinché proceda all'interpretazione del contratto di assicurazione, con motivazione che tenga conto dei principi sopra enunciati.

6.- Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.